



**Regolamento per lo svolgimento della caccia
al cinghiale in area non vocata**

Art. 1 – Finalità ed attuazione

1. Il presente regolamento disciplina il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle aree non vocate con l'obiettivo di:
 - a. realizzare con il massimo risultato possibile il piano di prelievo annuale;
 - b. contenere e ridurre i danni provocati da cinghiale alle colture agrarie ecc..., liquidabili nel rispetto del PRAF.
 - c. salvaguardare la selvaggina nobile stanziale;
 - d. coordinare e gestire le varie forme di caccia;
 - e. valorizzare l'opera dei cacciatori della specie e gli autorizzati alla caccia di selezione tenendo conto dell'apporto che le forme di caccia organizzata in squadre nelle aree vocate (e storicamente riconosciute) possono dare per l'efficacia degli interventi, sia in forma singola che in forma collettiva, in virtù della conoscenza del territorio, degli orientamenti colturali delle aree coltivate, dei movimenti e delle abitudini del selvatico;
 - f. di conseguire un monitoraggio costante e puntuale dei risultati ottenuti in ossequio agli obblighi di rendicontazione.
2. Le finalità di cui al comma precedente verranno conseguite nel rispetto delle norme vigenti ed in attuazione della delibera regionale n. 668 del 25/05/2020 relativa al Piano di Gestione della specie cinghiale in aree non vocate, del Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale, nonché delle direttive emanate dal competente settore della Regione Toscana.

Art. 2 – Definizione dei Distretti di gestione non conservativa del cinghiale

1. Il Comitato dell'ATC 6 GR Nord, (di seguito indicato come ATC), tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente ripartisce il proprio territorio di competenza non vocato al cinghiale in distretti di gestione non conservativa (unità di gestione non conservative) all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione al cinghiale e la caccia in forma singola. La cartografia dettagliata è disponibile sul sito <https://www.gestioneatc.it/WebGisOpen/Index?id=1>
2. L'ATC individua le aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate (vedi cartografia sul sito di cui sopra) nelle quali il prelievo è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.
3. Le diverse zone citate sono individuate e consultabili sul sito di cui sopra.

Art. 3 – Gestione del cinghiale nelle aree non vocate ed organizzazione territoriale

1. Il Comitato dell'ATC organizza gli interventi di prelievo nelle aree non vocate al cinghiale del territorio e degli istituti di propria competenza secondo le diverse tipologie di prelievo previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Il Comitato di gestione dell'ATC organizza gli interventi nelle aree non vocate ricadenti negli istituti (ZRV) definendo di volta in volta le modalità di prelievo ed i tempi in cui effettuarlo.

Art. 4 – Definizione di caccia in selezione e modalità di iscrizione

1. Per prelievo in "selezione" si intende quello effettuato da un punto fisso da un cacciatore in possesso di specifica abilitazione che abbia inoltrato domanda di iscrizione ai Distretti dell'ATC utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.atc6grnord.it nelle apposite sezioni dedicate e iscritto nel registro regionale.
2. A seguito del positivo accoglimento della richiesta di iscrizione, di cui al precedente punto 1., l'ATC provvederà, su richiesta dello stesso cacciatore alla consegna delle credenziali di accesso al sistema informatico che permettono la prenotazione della giornata di caccia tramite apposita procedura online di seguito denominata "teleprenotazione" e le fascette numerate inamovibili da apporre all'orecchio dei capi abbattuti.

3. I cacciatori che non esercitano la rinuncia utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.atc6grnord.it nelle sezioni dedicate saranno considerati iscritti anche per il successivo periodo venatorio.

Art. 5 – Esercizio della caccia di selezione al cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate è svolta in ottemperanza di tutte le disposizioni di sicurezza e delle normative vigenti. Tutte le aree dove è possibile esercitare la caccia di selezione al cinghiale sono divise dall'ATC in settori numerati univocamente e consultabili sul sito dello stesso ATC. Il cacciatore abilitato, utilizzando il sistema di "teleprenotazione", dovrà prenotare l'uscita di caccia indicando il codice del settore, relativo al Distretto di appartenenza, dove intende esercitare la caccia.
2. In ogni settore può essere attivo contemporaneamente un solo cacciatore.
3. L' ATC provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto utilizzando il sistema di "teleprenotazione" dell'ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età).
4. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
5. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo prescelto per l'uscita di caccia.
6. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.
7. Il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a prenotare e chiudere l'uscita di caccia tramite il sistema di teleprenotazione dell'ATC entro 72 ore indicando sul sistema stesso tutte le informazioni richieste relative all'uscita di caccia; trascorso tale termine il sistema chiuderà automaticamente la prenotazione inibendo ogni e qualsiasi modifica da parte dell'utente. Le informazioni circa le prenotazioni effettuate e gli abbattimenti sono verificabili tramite il QR Code riportato sulle fascette in possesso di ciascun cacciatore abilitato al prelievo.

Art. 6 – Definizione di caccia in forma singola

1. Per prelievo in "forma singola" si intende quello effettuato da un cacciatore, anche con l'uso di cani, sia da un punto fisso che in movimento che abbia inoltrato domanda di iscrizione ai Distretti dell'ATC utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.atc6grnord.it nelle apposite sezioni dedicate e iscritto nell'apposito registro regionale. Questo tipo di caccia consente ai cacciatori di effettuarla fino ad un massimo di tre persone.
2. I cacciatori che non esercitano la rinuncia utilizzando la procedura online disponibile sul sito www.atc6grnord.it nelle apposite sezioni dedicate saranno considerati iscritti anche per il successivo periodo venatorio.
3. Il positivo accoglimento della richiesta di iscrizione comporta la consegna delle credenziali di accesso al sistema informatico che permettono la prenotazione della giornata di caccia sia tramite chiamata telefonica che procedura on line di seguito denominata "teleprenotazione" e le fascette inamovibili da apporre all'orecchio dei capi abbattuti.

Art. 7 – Esercizio della caccia in forma singola: disposizioni e modalità di effettuazione

1. I cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma singola, sia da appostamento che in cerca, prima dell'inizio della caccia sono tenuti a comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di "teleprenotazione".
2. Nel caso venga utilizzato il sistema telefonico si riportano di seguito i codici dei comuni che verranno richiesti durante le fasi di prenotazione, tali codici sono disponibili anche nello schema di istruzioni riportato nel link <https://www.atc6grnord.it>

CODICE	COMUNE
6	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
8	CIVITELLA PAGANICO
9	FOLLONICA
10	GAVORRANO
11	GROSSETO
14	MASSA MARITTIMA
16	MONTEROTONDO MARITTIMO
17	MONTIERI
21	ROCCASTRADA
24	SCARLINO

3. Al termine della giornata di caccia deve essere comunicata la cessazione dell'attività tramite il sistema di prenotazione dell'ATC secondo la procedura indicata al punto 7. dell'art 5. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.
4. Al termine della caccia i cacciatori comunicano la fine dell'esercizio dell'attività e gli eventuali abbattimenti effettuati tramite il sistema di prenotazione dell'ATC.
5. Tutti i cambiamenti del luogo di caccia effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 8 – Definizione caccia in girata

1. Si intende prelievo con la "tecnica della girata" quello effettuato con un solo cane (limiere abilitato), in genere tenuto a guinzaglio lungo dal conduttore abilitato, e da un massimo di 10 cacciatori compreso il conduttore di limiere che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni.

Art. 9 – Esercizio della caccia in girata: disposizioni e modalità di effettuazione

1. I cacciatori iscritti all'ATC che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale con la tecnica della girata, attraverso la procedura online, con esplicita dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all' Art. 72 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e cioè di essere:
 - a) cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all' articolo 29, della L.R. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
 - b) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
 - c) cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
 - d) conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
 - e) conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Per il conduttore del cane limiere dovrà essere dimostrato, allegando copia dell'attestato, il possesso dei requisiti previsti da ISPRA ossia attestato di superamento di corso per conduttore di cane limiere e copia attestato cane abilitato ENCI.
3. Scegliendo questa forma è possibile cacciare soltanto con l'utilizzo di un solo cane limiere abilitato ENCI, in genere tenuto al guinzaglio lungo da un conduttore abilitato e da un ulteriore numero di cacciatori non superiore a 9 che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni.

4. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola in girata, prima dell'inizio della caccia è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di "teleprenotazione". Nel caso si scelga di uscire in girata è necessario eseguire la prenotazione seguendo le seguenti indicazioni:
 - a. Un conduttore abilitato prenota per primo scegliendo GIRATA COME CONDUTTORE CANE LIMIERE
 - b. Il CONDUTTORE annota il numero di prenotazione
 - c. Gli altri cacciatori (massimo 9) prenotano come GIRATA COME PARTECIPANTE
 - d. Al PARTECIPANTE verrà richiesto il numero di prenotazione del CONDUTTORE
5. Al termine dell'uscita i cacciatori comunicano la fine dell'esercizio dell'attività e per quanto riguarda gli eventuali abbattimenti effettuati, ciascun cacciatore provvede alla comunicazione del proprio abbattimento tramite il sistema di prenotazione dell'ATC.
6. Tutti i cambiamenti del luogo di caccia effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

Art. 10 – Assegnazione dei cacciatori ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale

1. Il Comitato dell'ATC assegna ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale tutti i cacciatori iscritti all'ATC in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che ne fanno richiesta, autorizzando il prelievo del cinghiale in selezione e/o il prelievo del cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite dalla Regione per tale specie, limitatamente alle aree non vocate aperte alla caccia, ai periodi, agli orari e ai giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio e da quanto stabilito dal presente regolamento.
2. La caccia di selezione nei settori ricadenti come indicato dal punto 2.3 del calendario venatorio può essere riservata ai cacciatori di selezione iscritti nelle squadre appartenenti al distretto confinante.
3. L'ATC, facendo riferimento all'entità economica dei danni rilevati al 31 dicembre di ciascun anno e sulla base dei risultati ottenuti nelle aree di gestione, individua per i successivi 12 mesi le aree riservate ai cacciatori iscritti alle squadre di caccia confinanti e ne rende pubblico il relativo elenco, comprensivo del numero di cacciatori abilitati per ogni area di gestione. Per area di gestione si intende un'area che comprende più settori omogenei tra loro per criticità in tema di danni, per tipologia di territorio, per densità di selvatici, ecc...
4. L'ATC individua con apposito atto, previa fissazione dei criteri, un numero minimo di uscite mensili per le aree di gestione riservate ai cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale confinanti.
5. Nel periodo previsto dal calendario venatorio per la caccia in braccata al cinghiale in area vocata non è previsto un numero minimo di uscite.

Art. 11 – Sanzioni accessorie

1. La mancata effettuazione del numero minimo di uscite indicate dall'ATC implica la perdita della possibilità di riservare ai cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale confinanti i settori afferenti all'area di gestione per la stagione successiva.

Art. 12 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata, con la caccia in forma singola, da appostamento, in cerca e selezione è attuabile nei periodi, negli orari e con le modalità specificatamente fissati annualmente dal calendario venatorio e dal Piano di gestione della specie cinghiale.
2. Le giornate di caccia in selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.
3. La caccia di selezione al cinghiale si può esercitare fino a mezzanotte anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3 lettera b del Piano di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13.06.2023 nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitali, per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 9.07.1990 n° 185.
4. La caccia di selezione si può effettuare anche in presenza di neve.

Art. 13 – Piano di prelievo

1. Il prelievo nelle aree non vocate è fissato dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso ed è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo. Raggiunto tale limite l'ATC procederà all'assegnazione diretta dei capi da abbattere.
2. Nella prima fase di attuazione del Piano per ciascun Comprensorio e sino al raggiungimento del 70% del Piano di prelievo, il prelievo avviene senza assegnazione su base territoriale. Raggiunto il 70% del Piano, i capi rimanenti sono distribuiti tra ATC e gli Istituti privati sulla base del rapporto tra capi prelevabili e loro struttura e la superficie dell'area non vocata oggetto del prelievo venatorio. Pertanto l'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra i Distretti di propria competenza e gli Istituti privati, dandone loro comunicazione.

Art. 14 – Sicurezza

1. Per poter effettuare tutti gli interventi di prelievo di cui al presente regolamento, i cacciatori dovranno obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità.

Art. 15 - Comportamento dei cacciatori

1. I cacciatori, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell'ambiente e della fauna.
2. L'immagine di serietà e correttezza del cacciatore è importante per l'accettazione della caccia a tutti i livelli sociali, pertanto l'ATC ritiene doveroso che, sia nel comportamento che nell'abbigliamento, il cacciatore di selezione sia chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.
3. Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.
4. Il cacciatore, nello svolgere la sua attività venatoria, ha l'obbligo civile di segnalare eventuali rischi/principi di incendio alle autorità competenti (Carabinieri 112, Vigili del Fuoco 115, Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo 800 425 425 ecc..).

Allegato delibera n. 28 del 06/09/2024